Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 14 giugno 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 31 *gennaio* 1978
registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1978
registro n. 13, *foglio n.* 136

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

Città di Messina. — Già duramente provata dall'immane disastro tellurico del 1908, risorta, è stata durante la guerra 1940-43, dapprima obbiettivo di incessanti bombardamenti aerei, poscia, nel periodo dell'invasione dell'Isola, campo di aspra e lunga lotta che la martoriò e distrusse. La sua popolazione, affamata, stremata, dolorante, sopportò stoicamente la più dura tragedia ben meritando dalla Patria. — Sicilia, guerra 1940-43.

MEDAGLIA DI BRONZO

ALICATA Gaetano, nato a Floridia (Siracusa) il 26 novembre 1951, vice brigadiere del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dell'ispettorato 9ª zona Lazio Umbria. — Presente in un pubblico esercizio nel momento in cui tre malviventi armati e mascherati vi facevano irruzione a scopo di rapina, veniva da questi riconosciuto e fatto segno a colpi di arma da fuoco che colpivano due avventori a lui vicini. Con fredda determinazione reagiva con la propria arma ferendone mortalmente uno e costringendo gli altri due alla fuga. Chiaro esempio di coraggio e dedizione al dovere. — Roma, 12 luglio 1977.

(4900)

Decreto del Presidente della Repubblica 18 *ottobre* 1977
registrato alla Corte dei conti, addì 17 *maggio* 1978
registro n. 14, *foglio n.* 41

E' concessa la medaglia d'argento al valor militare alla memoria, in favore di RUINI Antonio, nato a Casalgrande (Reggio Emilia) il 19 luglio 1914, artigliere del XXXI gruppo da 88/55 del 4° reggimento artiglieria contraerei, con la seguente motivazione. — Durante aspra azione ravvicinata contro masse di mezzi corazzati nemici avanzanti sul fronte, sul fianco e quasi sul tergo della posizione appoggiati da intenso fuoco d'artiglieria particolarmente centrato sulla batteria, servente al pezzo da 88/55 in azione controcarri disimpegnava, non solo in modo esemplare le sue mansioni allo scoperto sotto la pioggia dei proiettili nemici, ma esortava gli altri ad aver maggior vigore e mordente per stroncare col tiro preciso del pezzo i carri armati avanzanti. Ferito gravemente alle gambe mentre cadeva al suolo. Rifiutava l'immediato aiuto dei serventi il pezzo veniva anch'esso colpito e messo fuori servizio, illesi a vantaggio degli altri feriti. Trascinatosi con sforzo formidabile alla macchina dei feriti, dopo sommarie cure, veniva allontanato dalla battaglia dolente di non poter più combattere. Spirava qualche ora dopo, soddisfatto d'aver dato la vita alla Patria. Esempio luminoso di elevate virtù militari e guerriere e di supremo spirito di sacrificio. — El Alamein, 4 novembre 1942.

(4901)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. **1199**.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n. 626, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trento e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 5, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione, è modificato nel senso che dopo la lettera *h)* e con lo spostamento dell'attuale lettera *i)* che diventa *l)* è aggiunta la seguente frase contrassegnata con la lettera *i)*:

« *i)* di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario eletto dal personale medesimo; ».

Dopo l'art. 53 è aggiunto il seguente nuovo articolo, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 54. — I ruoli organici del personale dell'Università delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie, nonché quella del personale operaio, sono stabiliti dalla tabella allegata al presente decreto, in sostituzione delle tabelle allegate allo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1974, n. 917. L'assegnazione del personale, appartenente ai ruoli di cui alla precedente pianta organica, sarà effettuata con decreto del presidente del consiglio di amministrazione, nei corrispondenti ruoli di nuova istituzione di cui alla tabella V, allegata al presente decreto di modifica dello statuto. Tale assegnazione avverrà nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun ruolo, tenuto conto delle mansioni svolte e del possesso dei requisiti previsti per le suddette carriere dalle norme vigenti per il personale delle Università statali.

L'attuale art. 54 diventa art. 55 con la seguente formulazione:

Art. 55. — I posti che dopo l'applicazione dell'articolo precedente risultano ancora disponibili nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere indicati nella tabella V, potranno essere conferiti a giudizio del consiglio di amministrazione mediante concorsi pubblici o concorsi riservati al personale in servizio non di ruolo presso la libera Università degli studi di Trento che, alla data del bando, indipendentemente dai limiti di età, sia in possesso dei titoli di studio e dei requisiti prescritti e che abbia esercitato almeno da sei mesi le funzioni proprie dei ruoli cui appartengono i posti da conferire.

La tabella V è soppressa e sostituita dalla seguente:

TABELLA V

PERSONALE AMMINISTRATIVO ADDETTO ALLE SEGRETERIE

Organico		Parametro
	Carriera direttiva	
1	Primo dirigente	530 487 455 426 387
2	Direttore aggiunto di divisione	
4	Direttore di sezione	307
	Consigliere	257 190
	Carriera di concetto	
1	Segretario capo	370
3	Segretario principale	297 255
3	Segretario	218 178 160
55	*Carriera esecutiva*	245 213 183 163 133 120

PERSONALE DI RAGIONERIA DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE

Organico		Parametro
	Carriera direttiva	
	Direttore di ragioneria di 1ª classe	530 487 455 426 387
1	Direttore di ragioneria di 2ª classe	307
	Vice direttore di ragioneria	257 190
	Carriera di concetto	
1	Ragioniere capo	370
2	Ragioniere principale	297 255
3	Ragioniere	218 178 160

BIBLIOTECARI

Organico		Parametro
	Carriera direttiva	
	Bibliotecario di 1ª classe	530 487 455 426 387

Organico		Parametro
1	Bibliotecario di 2ª classe	307
	Bibliotecario	257 190
	Carriera di concetto	
2	Aiuto bibliotecario capo	370
3	Aiuto bibliotecario principale	297 255
3	Aiuto bibliotecario	218 178 160
	TECNICI DEGLI UFFICI TECNICI	
1	*Carriera ingegneri uffici tecnici*	435 426 387 307 257 218
	Carriera di concetto uffici tecnici	
1	Tecnico capo	370
2	Tecnico	302 260 227 188 160
	TECNICI	
1	Tecnici laureati	435 426 387 307 257 218
1	Tecnico coadiutore capo	370
6	Tecnico coadiutore	302 260 227 188 160
7	Tecnici esecutivi	245 218 188 168 143 128
40	*Ausiliaria*	165 143 133
	Operai permanenti	
1	Capo operai	210
4	Operai specializzati	190 165
3	Operai qualificati	173 146 129
2	Operai comuni	153 133 115

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1978
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 352

LEGGE 10 giugno 1978, n. **271.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 8:

Al primo comma, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. » *sono inserite le altre*: « Per quanto concerne il requisito dell'età, esso va riferito all'epoca della prima assunzione del candidato presso gli uffici giudiziari, purché alla data del bando non sia superiore agli anni quaranta ».

Dopo il primo comma, è inserito il seguente:

« I candidati possono presentare domanda di ammissione al concorso relativo ad un solo distretto ».

Il secondo comma è sostituito con il seguente:

« L'espletamento delle prove d'esame dei concorsi previsti nel primo comma è organizzato con la collaborazione delle amministrazioni regionali »;

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 8-*bis*. — Sono estese al personale del ruolo dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari le disposizioni dell'articolo 3, primo e secondo comma, del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 566, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 685, relative all'assunzione temporanea di personale per l'espletamento delle mansioni di detta categoria.

La composizione della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla carriera dei coadiutori indicati nel comma precedente è disciplinata dall'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Alla copertura dei posti vacanti alla data della presente legge nel ruolo dei coadiutori istituito con gli articoli 1 e 6 della legge 12 luglio 1975, n. 322, si provvede mediante concorso riservato al personale assunto in servizio negli uffici delle cancellerie e segreterie giudiziarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e successive modificazioni e che, alla data del bando, ha i requisiti previsti per l'ammissione nel suddetto ruolo ».

« Art. 8-*ter*. — L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

" Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere di ufficiale giudiziario e di aiutante ufficiale giudiziario sono composte da un magistrato

con qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, da due magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di corte d'appello e da due ufficiali giudiziari che abbiano compiuto almeno quindici anni di servizio.

Sono nominati, altresì, componenti supplenti tre magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale e due ufficiali giudiziari che abbiano almeno dieci anni di servizio.

A sostituire il presidente è chiamato il magistrato più anziano.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da due impiegati della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie addetti al Ministero" ».

all'articolo 9:

Il primo comma è sostituito con il seguente:

« Le graduatorie distrettuali per i concorsi previsti dall'articolo 8 del presente decreto sono approvate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, immediatamente efficace, e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero ».

Dopo l'articolo 26, nel titolo III — Disposizioni particolari — è inserito il seguente articolo:

« Art. 26-*bis*. — Per le commissioni esaminatrici ed i comitati di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è prevista — per i concorsi di ammissione alle carriere dell'Amministrazione giudiziaria e degli istituti di prevenzione e di pena — anche la nomina, in numero uguale a quello dei componenti effettivi, di membri supplenti di qualifica o grado corrispondente, nonché di segretari supplenti.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle commissioni esaminatrici dei concorsi previsti dagli articoli 8, 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonché dei concorsi di cui all'articolo 30 del regolamento del Corpo degli agenti di custodia, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ed all'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 614 ».

all'articolo 27:

Il primo comma è sostituito con il seguente:

« All'assunzione nei ruoli del personale dell'Amministrazione giudiziaria, escluso quello appartenente alla magistratura, e del personale civile degli istituti di prevenzione e di pena, si procede con le modalità previste negli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente decreto ».

all'articolo 29:

Il primo comma è sostituito con il seguente:

« Il Ministero di grazia e giustizia provvede direttamente ed autonomamente, senza necessità della preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato in ordine all'indispensabilità della fornitura, alle spese necessarie per le attrezzature degli uffici della giustizia previste dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, e a quelle conseguenti agli obblighi derivanti dall'applicazione della legge 8 aprile 1974, n. 98, sulla tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1978

LEONE

ANDREOTTI — BONIFACIO — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 10 giugno 1978, n. **272**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, concernente l'acceleramento delle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali nel Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, concernente l'acceleramento delle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali nel Mezzogiorno, con la seguente modificazione:

all'articolo 1, secondo comma, le parole « 31 ottobre 1978 » sono sostituite con le altre « 31 gennaio 1979 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1978

LEONE

ANDREOTTI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1978, n. **273**.

Misure assistenziali a favore dei cittadini italiani che si trasferiscono dalla Jugoslavia, ai sensi dell'art. 3 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Osimo il 10 novembre 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati; nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975;

Considerato che, con l'art. 3, ultimo comma, lettera *b*), della citata legge, il Governo è stato delegato ad adottare misure assistenziali atte a facilitare lo sta-

bilimento nel territorio nazionale dei cittadini italiani che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 3 del predetto trattato;

Consultata la giunta regionale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la commissione parlamentare prevista dall'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Ai cittadini italiani che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 3 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, è erogato, a seguito del trasferimento nel territorio italiano, un contributo straordinario di lire cinquecentomila per agevolarne lo stabilimento nel territorio nazionale.

Il contributo è corrisposto, su istanza degli interessati, dal prefetto della provincia in cui stabiliscono la loro residenza.

Art. 2.

A coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo precedente e che ne facciano richiesta, dichiarando sotto la propria responsabilità di non disporre nel territorio nazionale di alloggio, è altresì corrisposto un sussidio straordinario di lire ottomila giornaliere per un periodo massimo di quarantacinque giorni.

Art. 3.

I minori o inabili privi di congiunti in grado di prestare loro gli alimenti sono ospitati in apposite istituzioni assistenziali, con onere a carico del bilancio del Ministero dell'interno per un periodo non superiore ad un anno. Tale assistenza non è cumulabile con gli interventi di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

A coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 e che non abbiano diritto a prestazioni da parte di istituti previdenziali, è concessa assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera gratuita per un periodo non superiore a quarantacinque giorni dalla data del trasferimento. I relativi provvedimenti sono adottati dal prefetto competente, a richiesta degli interessati.

Art. 5.

A coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 sono estesi i benefici in materia di collocamento al lavoro e di assegnazione di alloggi popolari, disposti in favore dei profughi e dei rimpatriati con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e successive integrazioni.

Art. 6.

Al personale insegnante non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 248. Il servizio continuativo ivi contemplato è richiesto alla data del rientro nel territorio nazionale ovvero alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'immissione in ruolo decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del rientro.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle provvidenze assistenziali di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 si provvede con lo stanziamento di lire centomilioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1978.

All'onere di lire centomilioni di cui al precedente comma si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9002 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — COSSIGA — PANDOLFI — PEDINI — SCOTTI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 21

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1978.

Sostituzione di un componente il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1976, col quale è stato costituito il comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge predetta;

Vista la comunicazione in data 17 maggio 1978, con la quale il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha designato il suo delegato;

Decreta:

Il Sottosegretario di Stato on. Lucio Abis — o in sua sostituzione la dott.ssa Renata Donadi, dirigente superiore — è nominato componente del comitato per la gestione del fondo previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, in sostituzione del Sottosegretario on. Vincenzo Scotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica tialiana.

Roma, addì 25 maggio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4752)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Omsa, in Castiglione delle Stiviere, stabilimento in Faenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Omsa, con sede legale in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e stabilimento a Faenza (Ravenna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra indicate sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Omsa, con sede legale in Castiglione delle Stiviere (Mantova) e stabilimento a Faenza (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio 1978 al 16 luglio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4783)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1978.

Concessione dal 1° marzo 1978 al 30 aprile 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wild & C., in Torino, stabilimenti in Piasco e Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 6 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Wild & C., con sede in Torino e stabilimenti a Piasco (Cuneo) e Novara;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wild & C., con sede in Torino e stabilimenti a Piasco (Cuneo) e Novara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1978 al 30 aprile 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1978

Il Ministro: SCOTTI

(4781)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1978.

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 19 stesso mese, con cui Balduccio Bardocci, nato a Livorno il 7 gennaio 1903, è stato nominato revisore ufficiale dei conti;

Vista l'istanza in data 18 maggio 1978, con la quale il predetto ha manifestato la volontà di essere cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Decreta:

Balduccio Bardocci, nato a Livorno il 7 gennaio 1903, è cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

Roma, addì 6 giugno 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(4877)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1978.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 31 agosto 1977, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto l'art. 36 del trattato di Roma, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 23 dicembre 1957;

Considerata la necessità di porre in essere tutte le iniziative atte ad impedire che talune specie animali, particolarmente minacciate, si estinguano;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni delle merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle pelli da pellicceria gregge di foca (v.d. 43.01 ex 230), delle pelli da pellicceria conciate o preparate anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti di foca (v.d. 43.02 ex 230), delle pellicceric lavorate o confezionate di foca (v.d. 43.03 ex 300 ed ex 900) originarie di qualsiasi Paese della zona A, B e C è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Ad analogo regime è sottoposta l'importazione dei prodotti anzidetti provenienti dai paesi C.E.E. in libera pratica.

Art. 2.

L'annesso I del decreto ministeriale 4 agosto 1977 viene modificato nel senso indicato nell'articolo precedente.

Art. 3.

Le dogane sono autorizzate a consentire l'importazione delle merci indicate nell'art. 1, se viaggianti o giacenti in deposito doganale alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 8 giugno 1978

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(4880)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Fungicombi 80 dell'impresa Sivam S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fungicombi 80 concessa all'impresa Sivam S.p.a., in Milano, via Scarlatti, 30, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(4729)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato A-116 dell'impresa Caffaro S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale 10 maggio 1972 all'impresa Caffaro S.p.a., in Milano, del presidio sanitario denominato A-116, già registrato al n. 0810.

(4730)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Lindaforte 90 dell'impresa Ravit S.p.a.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Lindaforte 90 concessa all'impresa Ravit S.p.A., in Torino, con decreto ministeriale 13 dicembre 1972, n. 1060.

(4731)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Lingex forte dell'impresa Antiparassitari B.P.D.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1978 è revocata l'autorizzazione concernente il presidio sanitario denominato Lingex forte concessa all'impresa Antiparassitari B.P.D., in Torino, con decreto ministeriale 2 gennaio 1973, n. 0959.

(4732)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini « Leverano » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini « Leverano » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detti vini, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini « Leverano »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Leverano » è riservata ai vini rosso, rosato e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

I vini « Leverano » rosso e rosato devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negro Amaro.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni: Malvasia nera di Lecce, Sangiovese, Montepulciano e Malvasia bianca presenti nei vigneti da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 35 %.

La presenza nei vigneti del vitigno Malvasia bianca non dovrà superare il 10% del totale delle viti.

Il vino « Leverano » bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Malvasia bianca.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Bombino bianco e Trebbiano Toscano da sole o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 35 per cento.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Leverano ivi compresa la frazione del medesimo interclusa tra i comuni di Arnesano e Copertino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima alla produzione del vino di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 150 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore: al 70% per il tipo rosso, al 65% per il tipo bianco ed al 55% per il tipo rosato.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'eventuale invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende vinificatrici interessate e sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, consentire che le operazioni di vinificazione vengano effettuate nel territorio amministrativo dei comuni di Copertino e Veglie.

Le uve destinate alla vinificazione dei tipi rosso e rosato devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5 e di 10,5 quelle destinate alla vinificazione del tipo bianco.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il residuo delle uve destinate alla produzione del tipo « rosato » non può essere utilizzato per la preparazione del « Leverano » rosso.

Art. 6.

I vini « Leverano » all'atto della immissione al consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche:

« *Rosso* »:

colore: dal rosso rubino al granato tendente ad assumere, con l'invecchiamento, riflessi arancione;
odore: vinoso gradevole con profumo caratteristico;
sapore: asciutto armonico con delicato fondo amarognolo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12,00;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

« *Rosato* »:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue talvolta con lievi riflessi arancione;
odore: leggermente vinoso con profumo di fruttato quando è giovane;
sapore: asciutto, fresco, armonico, gradevole;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,00;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

« *Bianco* »:

colore: pagliarino più o meno carico;
odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato;
sapore: asciutto, morbido, armonico, caratteristico;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

E' facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Leverano » rosso qualora provenga da uve con una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 12 e venga sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno due anni, se immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima di 12, 5, può portare in etichetta la menzione aggiuntiva « riserva ».

Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: « superiore » « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Leverano » rosso invecchiato può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.

Tale indicazione è comunque obbligatoria se compare in etichetta la menzione aggiuntiva « riserva ».

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti, purchè le viti di tali vitigni diversi non superino del 15% il totale delle viti esistenti.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(4177)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del « Consorzio cooperative di produzione e lavoro "Risorgimento" », in Napoli.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1978 il dott. Vittorio Cafasi è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del « Consorzio cooperative di produzione e lavoro "Risorgimento" », in Napoli, in sostituzione del prof. Giuseppe Cuomo, dimissionario.

(4811)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 112

Corso dei cambi del 9 giugno 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	861,20	861,20	861,50	861,20	861,60	861,50	861,60	861,20	861,20	—
Dollaro canadese	769,25	769,25	769 —	769,25	769,06	768,90	768,90	769,25	769,25	—
Franco svizzero	453,50	453,50	452,20	453,50	452,16	451,39	451,675	453,50	453,50	—
Corona danese	152,38	152,38	152 —	152,38	151,95	151,94	152,395	152,38	152,38	—
Corona norvegese	159,15	159,15	158,60	159,15	158,60	158,57	158,60	159,15	159,15	—
Corona svedese	186,03	186,03	186 —	186,03	187,05	185,90	185,97	186,03	186,03	—
Fiorino olandese	385,67	385,67	384,70	385,67	384,47	384,36	384,53	385,67	385,67	—
Franco belga	26,401	26,401	26,33	26,401	26,32	26,29	26,311	26,401	26,401	—
Franco francese	187,30	187,30	187 —	187,30	187,02	187,01	187,08	187,30	187,30	—
Lira sterlina	1571,10	1571,10	1574 —	1571,10	1572,85	1573,15	1573,3	1571,10	1571,10	—
Marco germanico	412,86	412,86	412,10	412,86	412,02	411,85	411,98	412,86	412,86	—
Scellino austriaco	57,44	57,44	57,35	57,44	57,32	57,30	57,30	57,44	57,44	—
Escudo portoghese	19 —	19 —	18,85	19 —	19 —	18,78	18,83	19 —	19 —	—
Peseta spagnola	10,793	10,793	10,7950	10,793	10,75	10,79	10,81	10,793	10,793	—
Yen giapponese	3,905	3,905	3,90	3,905	3,90	3,89	3,897	3,905	9,905	—

Media dei titoli del 9 giugno 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	73,15
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	96,025
» 5 % (Ricostruzione)	97,825
» 5 % (Città di Trieste)	97,45
» 5 % (Beni esteri)	97,50
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	86 —
» 5,50 % » » 1968-83	83 —
» 5,50 % » » 1969-84	80,75
» 6 % » » 1970-85	80,85
» 6 % » » 1971-86	77,50
» 6 % » » 1972-87	75,575
» 9 % » » 1975-90	83,675
» 9 % » » 1976-91	82,95
» 10 % » » 1977-92	90,075
Redimibile 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82,70
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,70
» » » » 1-10-1979	101,225
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	97,225
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	97,35
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	95,90
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	91,45
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	94,825
» » » 10 % 1- 1-1981	94,50
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	80,70
» » Pol. 12 % 1- 4-1982	—

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 giugno 1978

Valuta	
Dollaro USA	861,55
Dollaro canadese	768,90
Franco svizzero	451,532
Corona danese	152,167
Corona norvegese	158,585
Corona svedese	185,935
Fiorino olandese	384,445
Franco belga	26,304
Franco francese	187,045
Lira sterlina	1573,225
Marco germanico	411,915
Scellino austriaco	57,302
Escudo portoghese	18,085
Peseta spagnola	10,801
Yen giapponese	3,895

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente effettivo della commissione degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle giurisdizioni superiori per l'anno 1978.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1978, con il quale è stata nominata la commissione degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l'anno 1978;

Considerato che il dott. Empedocle Aliotta, presidente di sezione della Corte di cassazione, presidente effettivo della predetta commissione, con lettera in data 25 maggio 1978, ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute;

Poichè si ravvisa necessario sostituire il predetto presidente;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Mirabelli, presidente di sezione della Corte di cassazione, è nominato presidente effettivo della commissione degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle giurisdizioni superiori, per l'anno 1978, in sostituzione del dott. Empedocle Aliotta.

Roma, addì 26 maggio 1978

Il Ministro: BONIFACIO

(4637)

Sostituzione del presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Torino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, in corso di registrazione, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1978;

Letta la nota n. 1525/S/77 in data 3 aprile 1978, con la quale il presidente della corte d'appello di Torino nell'informare che il dott. Ernesto Lovera di Maria presidente effettivo di quella commissione, è impedito a partecipare ai lavori della commissione, propone la sostituzione dello stesso con il dott. Mario Marcarino già presidente supplente, nonchè la nomina del dottore Angelo Romagnoli a presidente supplente;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Mario Marcarino, presidente di sezione della corte d'appello di Torino è nominato presidente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello in sostituzione del dott. Ernesto Lovera di Maria.

Il dott. Angelo Romagnoli, presidente di sezione della corte d'appello di Torino, è nominato presidente supplente della stessa commissione in sostituzione del dott. Mario Marcarino.

Roma, addì 26 aprile 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1978
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 284

(4638)

Sostituzione di un componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Bari per l'anno 1978.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, in corso di registrazione, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1978;

Letta la nota n. 1537 in data 1° aprile 1978, con la quale il presidente della corte d'appello di Bari nell'informare che l'avvocato Adolfo Vitucci componente effettivo di quella commissione ha rassegnato le dimissioni da tale carica propone la sostituzione dello stesso con l'avv. Walter Distaso;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Walter Distaso, nato a Putignano il 17 agosto 1933, dell'ordine di Bari, è nominato componente effettivo della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Bari in sostituzione dell'avv. Adolfo Vitucci.

Roma, addì 22 aprile 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1978
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 282

(4639)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Bari per l'anno 1978.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1978, in corso di registrazione, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1978;

Letta la nota n. 1536 in data 1° aprile 1978, con la quale il presidente della corte d'appello di Bari nell'informare che l'avvocato Vito Andrea Ranieri componente supplente di quella commissione ha rassegnato le dimissioni da tale carica, propone la sostituzione del medesimo con l'avv. Vincenzo Spagnolo;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Vincenzo Spagnolo, nato a Bari il 10 luglio 1931, dello ordine di Bari, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Bari in sostituzione dell'avv. Vito Andrea Ranieri.

Roma, addì 22 aprile 1978

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1978
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 283

(4640)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile con sezione per minori in custodia preventiva di Lecce.

Nel Bollettino ufficiale n. 5 del 15 marzo 1978 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 32 Giustizia, foglio n. 239, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di rieducazione maschile (osserv. e tratt.) con sezione per minori in custodia preventiva di Lecce, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1976.

(4373)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a otto posti di assistente (ruolo amministrativo) presso gli uffici decentrati in provincia di Agrigento.

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a otto posti di assistente (ruolo amministrativo) presso gli uffici decentrati in provincia di Agrigento, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21 del 21 gennaio 1978, avrà luogo in Agrigento il giorno 25 giugno 1978, con inizio alle ore 8,15, presso i seguenti istituti scolastici:

istituto tecnico commerciale «Foderà», Quadrivio Spinasanta, Agrigento Bassa (per i candidati da «Abate Antonino a Nunziata Alfonso»);

istituto magistrale «Raffaello Politi», via Acrone n. 2, Agrigento (per i candidati da «Obbiso Giuseppe a Zuzze Santina»).

(4908)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1972 concernente l'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poichè la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di ostetricia e ginecologia in base al possesso dei requisiti previsti dal primo, secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Ardovino Italo, nato ad Avellino il 13 novembre 1944;
Bonzani Andrea, nato a Torre Annunziata il 22 aprile 1934;
Chiantera Antonio, nato a Napoli il 16 gennaio 1941;
Pistolese Adolfo, nato a Muro Lucano il 10 giugno 1914;
Stanca Donato, nato a S. Donaci il 22 ottobre 1934.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Anzalone Giovanni, nato a S. Cataldo il 30 settembre 1930;
Archilei Tommaso, nato a Spoleto il 22 agosto 1921;
Belfiore Francesco, nato a Catania il 21 maggio 1928;
Bella Ugo, nato a Varazze il 12 settembre 1925;
Bianchi Luigi, nato a Cosenza il 31 luglio 1927;
Bonan Aldo, nato a Sale Marasino il 13 ottobre 1926;
Bonino Alberto, nato a Moretta l'8 agosto 1917;
Cattafavi Marco, nato a Milano il 30 ottobre 1925;
Costa Erminio, nato a Caltanissetta il 26 maggio 1922;
De Iorio Alberto, nato a Colli al Volturno il 16 ottobre 1926;
Ermiglia Giovanni, nato a Torino il 4 dicembre 1927;
Germani Vincenzo, nato a Castelfrentano il 4 marzo 1928;
Giannice Cesare, nato ad Acri il 6 agosto 1929;
Granata Franco, nato a Costamasnaga il 16 ottobre 1922;
Leopardi Giuseppe, nato a Crocetta del Montello il 22 luglio 1922;
Macario Antonio, nato a Bari il 5 luglio 1925;
Maistri Silvano, nato a Rovereto il 7 dicembre 1933;
Marchetto Guglielmo, nato a Este il 12 maggio 1922;
Moser Gian Paolo, nato a Genova l'11 maggio 1929;
Nobili Ferdinando, nato a Lecco il 6 febbraio 1930;
Pani Efisio, nato a Cagliari il 26 aprile 1931;
Pasquinucci Cesare, nato a Milano il 29 novembre 1929;
Salemi Mariano, nato a Montemaggiore Belsito l'8 luglio 1919;
Salvi Francesco, nato a Chignolo Po il 17 dicembre 1919.

Art. 3.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ostetricia e ginecologia a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto aiuto dirigente di ruolo, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, in possesso altresì dei requisiti per l'ammissione al relativo esame di idoneità:

Mostacci Alberto, nato a Poggibonsi il 2 dicembre 1923.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(4643)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i decreti ministeriali in data 29 luglio e 2 settembre 1977, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 2 agosto 1977 e n. 245 dell'8 settembre 1977, con i quali è stato bandito il concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie comunali della classe seconda vacanti in tutto il territorio della Repubblica;

Visti i successivi decreti ministeriali in data 20 marzo e 4 aprile 1978, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito del concorso cumulativo, per titoli, per il trasferimento alle segreterie vacanti nei comuni della classe seconda nell'ordine appresso indicato:

1) Zagordo Cosimo . . . . . . punti 78,362 su 100
2) Guido Pasquale . . . . . . » 71,666 »
3) Lo Martire Stelio . . . . . » 69,931 »
4) Santanera Giuseppe . . . . . » 69,618 »

5) Di Gilio Vito	punti 68,033	su 100
6) Pavese Piero .	» 66,870	»
7) Graziani Franco	» 66,750	»
8) Brescia Leonardo	» 66,002	»
9) Chiarello Gaetano .	» 65,725	»
10) Romagnino Gaetano	» 64,890	»
11) Fabbiani Grazioso	» 64,183	»
12) Marinelli Gaspero .	» 63,151	»
13) Lanzillotta Attilio .	» 62,855	»
14) Gatto Aldo	» 62,833	»
15) Callipo Gaetano	» 61,638	»
16) Ipprio Ilario .	» 61,455	»
17) Dejana Luca .	» 60,695	»
18) Converti Carlo	» 60,416	»
19) Bruno Carmelo	» 60,037	»
20) Fusco Giuseppe	» 59,513	»
21) Agnoli Mario .	» 58,965	»
22) Alemanno Luciano	» 58,287	»
23) Canestrari Valentino	» 58,201	»
24) Ladogana Raffaele	» 57,391	»
25) Cranchi Camillo	» 56,425	»
26) Passaretti Umberto	» 55,810	»
27) Rachele Gregorio .	» 55,537	»
28) Famiglietti Mario .	» 53,550	»
29) Alvisi Aldo	» 52,957	»
30) Aloi Enrico	» 49,070	»
31) Siracusa Carlo	» 38,750	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(4777)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 476 del 1° ottobre 1973, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Como;

Riscontrata la regolarità di tutti gli atti e verbali relativi all'espletamento del concorso rimessi dalla commissione giudicatrice all'uopo costituita con decreto n. 17 del 29 settembre 1975;

Vista la graduatoria dei concorrenti risultati idonei formulata dalla stessa commissione giudicatrice;

Considerato che il posto messo a concorso col bando di cui in epigrafe è contenuto entro i limiti numerici di cui all'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega n. 654 del 16 novembre 1977;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse

1. Criscuolo Alfonso	punti 184,91
2. Gavazzoni Angelo .	» 175,46

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bolletino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e del comune interessato.

Como, addì 1° marzo 1978

p. *Il presidente*: MALDINI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 220 del 1° marzo 1978, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 476 del 1° ottobre 1973 per il posto vacante di ufficiale sanitario del comune di Como;

Considerato che il posto messo a concorso è contenuto entro i limiti numerici di cui all'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il decreto di delega n. 654 del 16 novembre 1977;

Decreta:

Il dott. Alfonso Criscuolo, nato a Boscotrecase l'8 aprile 1928, è nominato ufficiale sanitario del comune di Como con lo stato giuridico di cui agli articoli 37 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Il predetto percepirà lo stipendio stabilito dall'amministrazione comunale di Como ed assumerà servizio, nel proprio ufficio presso il palazzo comunale, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto ed espleterà il periodo di prova ai sensi dell'art. 37 del sopracitato regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Il presente provvedimento sarà trasmesso anche al sindaco di Como per quanto di sua competenza e verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Como e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio medico provinciale di Como e del comune interessato.

Como, addì 1° marzo 1978

p. *Il presidente*: MALDINI

(4553)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso al posto di medico scolastico vacante nel comune di Osimo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico scolastico vacante nel comune di Osimo.

Le domande degli aspiranti dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Ancona entro le ore 12 del 31 agosto 1978.

(4583)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1975, di cui al bando 20 agosto 1976, n. 3825.

Dal bando stesso è depennata la condotta ostetrica del comune di Poggio San Marcello.

Le domande delle aspiranti al pubblico concorso di che trattasi dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Ancona entro le ore 12 del 30 settembre 1978.

(4584)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1978, n. 22.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 marzo 1968, n. 20 e 17 aprile 1973, n. 27 « Legge elettorale regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 29 del* 17 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dai seguenti:

« Il quinquennio di carica del consiglio regionale decorre dalla data della elezione, fermo restando il criterio stabilito dall'art. 8, terzo comma, della legge 3 febbraio 1964, n. 3, quanto alla decorrenza temporale delle cause d'ineleggibilità.

I comizi elettorali sono convocati dal presidente della giunta regionale con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del consiglio regionale, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza stessa ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è sostituito con il seguente:

« Le liste dei candidati per ogni circoscrizione debbono essere presentate da non meno di 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione ».

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, sono inseriti i seguenti:

« Per i partiti o gruppi politici costituiti nel consiglio regionale in gruppi consiliari nella legislatura precedente o che nell'ultima elezione del consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o raggruppamento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da questi ultimi incaricati con mandato autenticato dal notaio.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura ».

Art. 4.

Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, le parole « entro due giorni dalla scadenza » sono sostituite con le seguenti: « entro il giorno successivo alla scadenza ».

Al n. 3 dello stesso articolo, dopo le parole « elettori prescritto » sono inserite le seguenti: « ovvero da una delle persone indicate al secondo comma dell'art. 10 ».

Al predetto art. 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonchè correzioni formali e deliberare in merito ».

Art. 5.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 17 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, sono sostituiti dal seguente:

« L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato, entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purchè prima dell'inizio della votazione ».

Al primo comma, n. 6, dell'art. 21 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, le parole « terzo comma » sono sostituite con le parole « secondo comma ».

Art. 6.

All'art. 30 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

« A ciascun componente ed al segretario degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale spetta il trattamento economico previsto dall'art. 14 della legge 23 aprile 1976, n. 136 ».

Art. 7.

All'ultimo comma dell'art. 34 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, dopo le parole « del testo unico stesso », sono inserite le parole « e dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 ».

Al predetto art. 34 è aggiunto il seguente comma:

« I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, purchè siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione ».

Art. 8.

Il secondo e terzo comma dell'art. 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall'art. 17 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, sono sostituiti dal seguente comma:

« Alla rifusione delle spese di cui al precedente comma a favore dei comuni, diverse dalle competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali di sezione, si provvede con un'assegnazione forfettaria pari a L. 350.000 per sezione elettorale ».

Art. 9.

Le tabelle *A* e *B* allegate alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 10.

Le elezioni per la rinnovazione del consiglio regionale possono avere luogo contemporaneamente alla elezione per la rinnovazione dei consigli provinciali, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali secondo le norme all'uopo stabilite dalla legislazione statale.

Art. 11.

Norma transitoria

Le norme relative alla decorrenza del quinquennio di carica del consiglio regionale stabilite dall'art. 1 della presente legge si applicano anche al consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Norma finanziaria

Le spese per l'applicazione della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, e dalla presente legge, in occasione della prossima elezione del consiglio regionale faranno carico al capitolo 621 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1978, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 13.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 8 aprile 1978

COMELLI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1978, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alle norme per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del 1976 e norme urgenti per il finanziamento dei programmi di interventi a favore di aziende agricole e per la realizzazione di infrastrutture ubicate nei comuni colpiti dagli eventi medesimi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 17 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE NORME PER LA RIPRESA PRODUTTIVA DELLE AZIENDE COLPITE DAGLI EVENTI TELLURICI DEL 1976

Art. 1.

Gli interventi previsti dal primo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, relativi al trasporto, all'alimentazione ed al governo del bestiame potranno essere effettuati anche per il periodo 29 maggio-31 ottobre 1977.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, sostituito dall'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è sostituito dai seguenti:

« Qualora il fondo sia condotto a mezzadria o a colonia, detta sovvenzione potrà essere corrisposta direttamente al mezzadro o al colono nella misura fissata dal primo comma dell'art. 4 della legge 15 settembre 1964, n. 756, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai conduttori di aziende agricole possono essere concessi contributi del 100 per cento del costo ritenuto ammissibile per il ripristino della produttività e coltivabilità dei terreni agricoli per caduta massi, crollo macerie, disastri geologici ed idrogeologici in genere, conseguenti agli eventi tellurici.

Tali contributi potranno essere corriposti anche ai mezzadri o ai compartecipanti che abbiano provveduto direttamente al ripristino della produttività e coltivabilità dei terreni ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, sostituito dall'art. 5 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, l'inciso « ivi comprese le società cooperative » è sostituito dal seguente: « ivi comprese le cooperative e le altre società ».

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande volte a beneficiare dei prestiti agevolati previsti dall'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è prorogato sino al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Nel secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, le parole « può essere » sono sostituite da quella « viene ».

Art. 6.

Nell'istruttoria delle domande di concessione dei contributi, di cui all'art. 9 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, al fine di documentare la legale esistenza della società che gestisce il caseificio, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o un certificato attestante l'iscrizione nel registro generale delle ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Art. 7.

I benefici di cui all'art. 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, si applicano anche a *favore di cooperative, associazioni e società.*

Art. 8.

Le domande rivolte ad ottenere le provvidenze di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche e integrazioni, si dovranno presentare al servizio autonomo dell'economia montana o agli ispettorati provinciali della agricoltura, secondo le rispettive competenze territoriali, entro il 30 giugno 1978.

Art. 9.

L'art. 10-*ter* della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, introdotto dall'art. 9 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, modificato dalla legge regionale 22 marzo 1977, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Per incentivare la ripresa produttiva del settore zootecnico delle zone colpite da eventi tellurici, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione, appartenente alle varie specie animali.

In caso di sostituzione con animali di specie diversa da *quella originariamente detenuta, si farà riferimento* a parametri di equivalenza da stabilirsi con deliberazione giuntale.

Detti contributi possono essere concessi ad aziende che intendano attuare il miglioramento del proprio patrimonio zootecnico, per un numero di capi corrispondenti alla originaria consistenza, riferita al bestiame posseduto, o, se più favorevole, alle poste stalla esistenti alla data del 6 maggio 1976 o dei successivi eventi tellurici, aumentata fino ad un massimo del 100 per cento, tenendo presente la potenzialità produttiva della azienda.

Per le stalle sociali ed interanziendali, ancorchè costituite *successivamente alla data degli eventi tellurici,* possono essere concessi contributi per l'acquisto del bestiame selezionato da riproduzione, appartenente alle varie specie animali, fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ammissibile, nei limiti della potenzialità produttiva delle forme associative stesse.

I contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di bestiame di cui al presente articolo, come pure quelli previsti dall'art. 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, ove riguardino bovini selezionati da riproduzione di sesso famminile appartenenti alle razze pezzata rossa e bruna alpina, potranno essere concessi solo per capi compravenduti nelle aste organizzate, nell'ambito delle rispettive province, dalle associazioni provinciali degli allevatori.

Deroghe a quanto disposto nel precedente comma saranno di volta in volta autorizzate dalla direzione regionale dell'agricoltura.

Le domande di contributi verranno presentate agli uffici del servizio autonomo dell'economia montana ed agli ispettorati provinciali dell'agricoltura secondo le rispettive competenze, anche in forma cumulativa da parte delle associazioni provinciali degli allevatori. In questa ultima ipotesi i relativi decreti d'impegno e liquidazione dei contribuiti saranno emessi a nome delle citate associazioni ed a favore degli aventi diritto.

I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'art. 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 10.

Il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, sostituito dall'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che l'entità del danno complessivo delle scorte morte non superi L. 625.000 e, limitatamente alle aziende ricadenti nei comuni indicati a termini dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, il contributo potrà essere concesso, in deroga ai precedenti commi, sulla perdita subita, sulla base della domanda corredata solo da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano indicati i danni subiti ».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonchè in quelli indicati ai sensi dell'art. 11 del decreto-

legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, l'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, previa acquisizione della proprietà o del diritto di superficie di idonee aree, è abilitato alla costruzione di ricoveri e relativi annessi e pertinenze, compresa l'installazione di attrezzature fisse e mobili, per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli od associati ».

Art. 12.

I ricoveri e relativi annessi di cui all'art. 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, si intendono acquisiti fin dall'origine dall'amministrazione regionale, avendo l'ente regionale per lo sviluppo della agricoltura, operato in nome e per conto, su autorizzazione e con i fondi all'uopo assegnati dalla Regione.

Il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'assessore all'agricoltura, alle foreste ed all'economia montana, sentita la commissione consiliare competente, è autorizzato a stabilire con propri provvedimenti le modalità per la destinazione di tali ricoveri e per la concessione agevolata dei medesimi a operatori agricoli singoli od associati, con particolari agevolazioni per le cooperative agricole regolarmente costituite e per le aziende comunque associate.

Nel contesto dei provvedimenti di cui al precedente comma, verrà disposto il trasferimento ai concessionari predetti della proprietà o/e del diritto di superficie eventualmente acquisiti dall'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura.

Art. 13.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura è autorizzato ad intervenire nei modi e per le finalità di cui all'art. 15 della legge regionale 20 luglio 1976, n. 35, come modificato ed integrato dal precedente art. 11, anche in tutti i comuni o parte dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Art. 14.

I primi sette commi dell'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

« Per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole singole od associate, compresi gli allevamenti interaziendali, danneggiati dagli eventi tellurici verificatisi a partire dal 6 maggio 1976, l'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia è autorizzato a concedere contributi a fondo perduto nella misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la ricostruzione, la riparazione e miglioramento delle stalle e relativi annessi, delle strutture, loro annessi ed attrezzature degli allevamenti avicunicoli, suinicoli e di altri allevamenti specializzati, distrutti, demoliti, o da demolire, o danneggiati.

Contributi nella stessa misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile potranno essere concessi per l'ampliamento delle stalle e relative annessi, delle strutture e delle attrezzature, di cui al precedente comma, fino ad un massimo del 50 per cento della originaria consistenza.

Per i territori di cui all'art. 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, la percentuale d'intervento, di cui ai due precedenti commi, è elevata al 90 per cento.

La consistenza, di cui al secondo comma, per le stalle è riferita alla condizione più favorevole, in alternativa, ai capi ed alle poste stalla, con la possibilità di arrotondamento fino a 10 poste per le aziende con meno di 7 capi o poste stalla, mentre per gli altri allevamenti è riferita al numero dei capi in allevamento, o allevabili alla data degli eventi tellurici che hanno causato il danno.

Le aziende che usufruiscono dei contributi di cui al presente articolo possono modificare il tipo di allevamento, adattando le relative strutture; in tale caso si farà riferimento a parametri di equivalenza da stabilirsi con deliberazione della giunta regionale.

Qualora, a giudizio dell'ufficio competente, il costo del ripristino delle stalle e dei relativi annessi danneggiati risulti di entità tale da renderlo non conveniente, si potrà procedere alla demolizione dei fabbricati stessi.

In detto caso gli interessati potranno provvedere alla ricostruzione di nuove stalle e relativi annessi, fruendo dei contributi di cui al presente articolo.

Gli edifici danneggiati di cui al precedente comma potranno, qualora la loro demolizione non risulti indispensabile, essere destinati ad usi aziendali diversi, purchè siano riconosciuti, a giudizio dell'ufficio competente, idonei ed utili agli usi stessi. Le eventuali opere di adattamento alle cennate nuove destinazioni potranno beneficiare delle provvidenze previste dalle leggi ordinarie.

La ricostruzione delle stalle e relativi annessi, nonchè delle strutture, loro annessi ed attrezzature di cui al precedente primo comma, potrà effettuarsi anche su area diversa da quella su cui insistevano alla data degli eventi tellurici, purchè ricadenti nelle zone delimitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 15.

Le aziende agricole che hanno beneficiato di altre provvidenze per la ricostruzione od il ripristino dei fabbricati, indicati nel presente articolo, potranno essere ammesse ai benefici della presente legge solamente per le opere di miglioramento e di ampliamento dei medesimi ».

Art. 15.

I commi successivi al settimo dell'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, sono sostituiti dai seguenti:

« Le domande di contributo corredate dal relativo progetto, verranno presentate con la documentazione di rito agli uffici di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, che dovranno acquistare il parere della commissione comunale di cui all'art. 14 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35.

Qualora la commissione predetta non esprima il proprio parere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l'amministrazione regionale darà corso direttamente alla istruttoria delle domande provvedendo d'ufficio agli accertamenti.

Nei casi di ripristino per i quali non sia necessaria la licenza o concessione a costruire, è sufficiente la presentazione de un preventivo di spesa.

Contestualmente al provvedimento di concessione verrà corrisposta al beneficiario una anticipazione pari alla metà dello importo del contributo.

Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo la ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte dell'amministrazione regionale.

Qualora i fabbricati di cui al presente articolo siano pertinenti ad un fondo agricolo condotto in affitto, a colonia o a mezzadria, ma il proprietario del fondo non assuma le necessarie iniziative per le riparazioni entro il 31 luglio 1978, il fittavolo, il colono o il mezzadro possono sostituirsi ai sensi dell'art. 1577 del codice civile.

In tal caso i contributi previsti dal presente articolo sono concessi direttamente al conduttore o al mezzadro.

Per le cooperative la concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole della comunità montana competente per territorio o del consorzio di comuni, denominato comunità collinare del Friuli, per i comuni che allo stesso aderiscono ».

Art. 16.

I fabbricati per i quali siano stati concessi contributi per la ricostruzione, la riparazione, il miglioramento e l'ampliamento delle stalle e relativi annessi nonchè delle strutture, come previsto dall'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, modificato ed integrato dai precedenti articoli 14 e 15, devono essere destinati all'allevamento del bestiame e degli altri animali per cinque anni dalla data di concessione del contributo

Art. 17.

L'art. 15 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad aziende agricole singole od associate (comprese le cooperative e le società) contributi sino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per una spesa ammissibile massima di complessive lire 15 milioni, per la riparazione o la ricostituzione di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole o di società, semprechè destinate alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi.

Detti contributi possono essere concessi anche per l'ampliamento fino al 50 per cento dell'originaria consistenza dei fabbricati, di cui al precedente comma, riferita alla superficie utilizzabile.

La ricostruzione dei fabbricati rurali e l'eventuale ampliamento potrà avvenire anche su area diversa da quella dove insistevano alla data degli eventi tellurici, purchè in zona delimitata ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Qualora i fabbricati previsti dal primo comma siano pertinenti ad un fondo rustico condotto in affitto, a colonia o a mezzadria, se il proprietario del fondo non assume le necessarie iniziative entro il 30 giugno 1978, il fittavolo, il colono o il mezzadro possono sostituirsi ai sensi dell'art. 1557 del codice civile.

In tal caso i contributi previsti dai precedenti commi sono concessi direttamente al conduttore o al mezzadro.

Sono ammesse a contributo di cui al primo comma del presente articolo anche le spese sostenute per riparazioni o ricostruzioni effettuate prima del 21 gennaio 1977.

Contestualmente al provvedimento di concessione potrà essere corrisposta al beneficiario una anticipazione pari al 50 per cento della spesa ammessa a contributo in conto capitale.

Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l'ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

Nella determinazione delle provvidenze contributive di cui al presente articolo verranno dedotti i benefici eventualmente già conseguiti per il medesimo scopo a termini di leggi statali o regionali.

Qualora il costo delle opere di riparazione o ricostruzione ed eventuale ampliamento dei fabbricati, di cui al primo comma superi lire 15 milioni, in aggiunta al contributo in conto capitale di cui ai precedenti commi, possono essere concessi, nella spesa ammissibile eccedente i 15 milioni, concorsi nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi a tasso di interesse agevolato del 4 per cento, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 7, primo comma, della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35.

Nel caso di estinzione anticipata dei mutui integrativi, di cui al precedente comma, si applica in quanto disposto all'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 1971, n. 61; nei predetti mutui non è consentito cumulare al debito capitale gli interessi di preammortamento.

Le domande volte a beneficiare delle provvidenze di cui al presente articolo, dovranno pervenire, entro il 31 dicembre 1978, agli uffici del servizio autonomo dell'economia montana e agli ispettorati provinciali dell'agricoltura, secondo le rispettive competenze territoriali.

Le commissioni previste dall'art. 14 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, esprimeranno un parere anche sulle domande volte ad ottenere le provvidenze previste dal presente articolo ».

Art. 18.

Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le domande di intervento presentate dopo l'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, in istruttoria o comunque non ancora definite con provvedimento conclusivo di erogazione dell'intero contributo.

Art. 19.

Sono ammesse alle provvidenze previste dall'art. 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, le spese per la ricostruzione ed il ripristino effettuate prima del 29 luglio 1976.

Art. 20.

Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3, è sostituito dai seguenti:

« Analoghi contributi sono ammissibili a favore di istituti di credito abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento che concedono mutui — anche integrativi e provvidenze in conto capitale previste da leggi statali e regionali — per la riparazione e la ricostruzione di opere, di strutture del settore agricolo forestale e di impianti collettivi per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonchè di magazzini e di impianti per l'approvvigionamento collettivo di sementi, mangimi, concimi, anticrittogamici e altri mezzi necessari per la conduzione delle aziende agricole, ivi comprese pertinenze ed uffici.

Nei predetti mutui potranno essere compresi gli eventuali ampliamenti fino al 50 per cento delle strutture e degli impianti preesistenti.

Le opere, le strutture, gli impianti ed i magazzini di cui in precedenza potranno essere ricostruiti in tutto o in parte ove ne venga riconosciuta l'opportunità ai fini della funzionalità, anche in località diversa da quella dell'originaria ubicazione; potranno essere altresì concessi i contributi previsti dal presente articolo per completamenti ed ampliamenti di magazzini e di impianti finanziati o da finanziarsi ai sensi di leggi statali o regionali, purchè realizzati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 ».

Art. 21.

Per i destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, nonchè dalla legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'iscrizione all'albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il termine di novanta giorni previsti dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, è elevato a quindici mesi.

Fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, tutte le provvidenze amministrate dagli uffici regionali verranno concesse secondo le disposizioni previste dalle specifiche leggi.

Art. 22.

Nei territori delimitati ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, i termini per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica integrale e montana e di opere di miglioramento fondiario, fissati nei decreti di impegno e con scadenza successiva al 6 maggio 1976, sono prorogati al 31 dicembre 1978.

Capo II

NORME PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE E PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE UBICATE NEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI TELLURICI DEL 1976.

Art. 23.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, per gli interventi di cui agli articoli 1, secondo comma, e 2 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per gli interventi di cui all'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per gli interventi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 26.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contribuiti per il miglioramento delle strutture aziendali, sostitutivi di quelli previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, i contributi in conto capitale previsti dal presente articolo, si concedono anche quando la spesa preventivata supera un importo di lire 20 milioni.

Art. 27.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di enti ed aziende singole ed associate, contributi in conto capitale per l'impianto e le cure colturali, relative al primo anno di specie forestali a rapido accrescimento nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65.

Art. 28.

Per gli scopi previsti dall'art. 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come modificata ed integrata dalle leggi regionali 12 agosto 1975, n. 58 e 26 aprile 1976, n. 10, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1978, il limite d'impegno di lire 200 milioni.

Con detto limite potranno essere concessi contributi negli interessi sui mutui afferenti ad operazioni di acquisto di fondi rustici, situati nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, da approvare ed anche già approvate con nulla osta rilasciato a partire dal 1° gennaio 1977.

Art. 29.

Onde consentire la prosecuzione dell'azione diretta a completare gli interventi già disposti sulla base di precedenti leggi, nonchè per l'adeguamento e il potenziamento delle strutture aziendali e interaziendali ed altresì per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, anche attraverso la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti collettivi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ente regionale per lo sviluppo della agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 3.000 milioni.

Capo III

NORME FINANZIARIE

Art. 30.

In relazione al disposto dell'art. 9 della presente legge, la denominazione del cap. 7515 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: « Contributi ad aziende che attuino il miglioramento del proprio patrimonio zootecnico mediante l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione per incentivare la ripresa produttiva del settore zootecnico nelle zone colpite da eventi tellurici (art. 10-*ter* della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, istituito con art. 9 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, modificato dalla legge regionale 22 marzo 1977, n. 16) ».

In relazione al disposto degli articoli 11 e 13 della presente legge, la denominazione del cap. 7506 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: « Contributo straordinario all'E.R.S.A., per l'acquisizione di idonee aree per la costruzione di ricoveri e relativi annessi e pertinenze, compresa l'installazione di attrezzature fisse e mobili, per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli od associati (art. 15 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7 e art. 19 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7) ».

Gli oneri previsti dall'art. 14 della presente legge fanno carico al cap. 7518 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, la cui denominazione viene così modificata: « Contributi per la ricostruzione, il ripristino, l'ampliamento ed il miglioramento delle stalle e relativi annessi, nonchè per la ricostruzione, il ripristino e l'ampliamento delle strutture, degli annessi e delle relative attrezzature degli allevamenti specializzati (articoli 13 e 14 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7) ».

In relazione al disposto dell'art. 17 della presente legge, la denominazione del cap. 7516 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 viene così modificata: « Contributi per la riparazione e la ricostruzione, nonchè per l'ampliamento di fabbricati rurali e loro pertinenze o di altri immobili di proprietà di cooperative agricole o di società destinati alla raccolta, trasformazione, manipolazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici o al ricovero di macchine, attrezzi e prodotti medesimi (art. 15, primo e secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7) ».

In relazione al disposto dell'art. 20 della presente legge, le denominazioni dei sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 vengono così modificate:

Cap. 7511. — « Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento che concedono mutui, anche integrativi, e di provvidenze in conto capitale, per la riparazione e la ricostruzione di opere, di strutture del settore agricolo forestale e di impianti collettivi per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonchè dei magazzini e di impianti per l'approvvigionamento collettivo ivi compresi gli eventuali ampliamenti (articoli 4, secondo comma, e 17 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3) ».

Cap. 7668. — Contributi in semestralità costanti agli istituti di credito di natura pubblica o di diritto pubblico che abbiano assunto mutui con la Banca europea per gli investimenti (B.E.I.) o con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (C.E.C.A.) per la concessione di mutui destinati alla riparazione ed alla ricostruzione, compreso l'eventuale ampliamento delle strutture danneggiate o distrutte, delle aziende industriali indicate all'art. 2 della legge regionale 1° luglio 1976, n. 28, nonchè a completamenti ed ampliamenti di magazzini e di impianti (articoli 4, primo e quarto comma, e 16 della legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3).

Art. 31.

Per le finalità previste dall'art. 23 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 1.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7522 con la denominazione: « Contributi per gli interventi di cui agli articoli 1, secondo comma, e 2 della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 32.

Per le finalità previste dall'art. 24 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 5.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7523 con la denominazione: « Contributi per gli interventi di cui all'art. 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 5.000 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 33.

Per le finalità previste dall'art. 25 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 2.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7524 con la denominazione: « Contributi per gli interventi previsti dagli articoli 2, 4, 5 e 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 34.

Per le finalità previste dall'art. 26 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 3.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7525 con la denominazione: « Contributi per il miglioramento delle strutture aziendali sostitutivi di quelli previsti dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni » e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 35.

Per le finalità previste dall'art. 27 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1978, la spesa di lire 800 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 è istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7526 con la denominazione: « Contributi in conto capitale

per l'impianto e le cure colturali, relative al primo anno, di specie forestali a rapido accrescimento nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'esercizio 1978.

Art. 36.

Le annualità relative al limite di impegno autorizzato dall'art. 28 della presente legge saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 2007.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7527 con la denominazione: «Contributi negli interessi sui mutui erogati a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento a favore di coltivatori diretti, affittuari coltivatori diretti, mezzadri, coloni, compartecipanti e salariati, nonchè delle cooperative agricole per acquisti di fondi rustici ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuati nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento complessivo di lire 800 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1978 al 1981, di cui lire 200 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1978.

Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 37.

Per le finalità previste dall'art. 29 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1978, la spesa di lire 3.000 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, viene istituito al titolo II, sezione V, rubrica n. 5, categoria XI, il cap. 7521 con la denominazione: «Contributo all'ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento, adeguamento e potenziamento delle strutture aziendali ed interaziendali, nonchè per la valorizzazione delle produzioni agricole e zootecniche, anche attraverso la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti collettivi per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti stessi, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale, 10 maggio 1976, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni, per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 38.

All'onere complessivo di lire 15.600 milioni per gli esercizi 1978-81, di cui lire 15.000 milioni per l'esercizio 1978, previsto dai precedenti articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 della presente legge si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 8502 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 39.

Gli eventuali ulteriori stanziamenti da iscriversi ai capitoli 7521, 7522, 7523, 7524, 7525 e 7526 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1978-81 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, indicati nei precedenti articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 saranno determinati — ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 — con decreto del presidente della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare speciale.

Art. 40.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 aprile 1978

COMELLI

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1978, n. 24.

Norme per lo snellimento delle procedure, la programmazione, l'acceleramento della spesa e la delega di funzioni in materia di lavori pubblici e di urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 17 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E PRELIMINARI

Art. 1.

Campo di applicazione e finalità

In coerenza con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale, la materia delle opere pubbliche d'interesse locale e regionale è disciplinata dalla presente legge anche ai fini di conseguire forme di decentramento funzionale e di accelerazione della spesa e delle procedure.

Art. 2.

Programmi di intervento

Per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 1, l'amministrazione regionale — in armonia con le previsioni finanziarie e prescrittive del piano pluriennale di spesa — elabora i relativi programmi di intervento in materia di opere pubbliche.

I programmi d'intervento tengono conto della programmazione e pianificazione di livello sottordinato, costituiscono specificazione del settore operativo relativo ed indicano le opere che si intendono finanziare nell'arco di tempo considerato.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 3.

Esclusione dei controlli tecnici

Indipendentemente dalle forme e fonti di finanziamento non sono soggetti ad esame o parere tecnico da parte di organi regionali i progetti e gli elaborati tecnici delle opere pubbliche di competenza ovvero di iniziativa delle comunità montane, degli enti locali territoriali e dei loro consorzi, nonchè degli altri enti pubblici, eccezion fatta per i seguenti che dovranno essere sottoposti all'esame del comitato tecnico regionale:

a) progetti di opere ospedaliere;

b) progetti generali di fognature, con i relativi impianti di trattamento;

c) progetti generali di acquedotti;

d) progetti generali di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi.

Il parere di cui al comma precedente dovrà essere comunicato all'ente interessato ed al comitato di controllo territorialmente competente, in deroga a quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nel caso in cui siano rappresentate esigenze istruttorie, altresì entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della notizia o degli atti richiesti.

Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato all'interessato per via telegrafica.

Trascorsi i termini di cui al secondo comma, senza che sia stato comunicato il parere, il medesimo si intende concesso positivamente.

Art. 4.

Progettazione per pubblico concorso e contratti a trattativa privata

Eccezione fatta per il caso che l'ente interessato intenda avvalersi del proprio ufficio tecnico ovvero di un ufficio tecnico consortile, per la progettazione per pubblico concorso è prescrit-

ta per le opere che richiedano un eccezionale impegno progettuale, nonchè per le opere d'edilizia che comportino una spesa superiore a due miliardi di lire, escluso il costo dell'area.

Le modalità per l'indizione e l'espletamento dei pubblici concorsi di progettazione e degli appalti concorso saranno determinate con apposito regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

In deroga al disposto degli articoli 3 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, gli enti interessati possono provvedere, mediante ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa, agli appalti ed alle forniture d'opere pubbliche di importo non superiore a lire 100 milioni.

Art. 5.
Interventi regionali

L'amministrazione regionale cura, avvalendosi eventualmente anche di consulenze esterne, l'emanazione di regolamenti, capitolati tipo e norme di unificazione per la progettazione, la realizzazione ed il collaudo delle varie categorie di opere, la determinazione di parametri funzionali e di spesa, l'incentivazione dei metodi di progettazione coordinata ed integrale, nonchè — anche ai fini di favorire il progresso tecnologico — l'indizione di appalti per opere di carattere sperimentale.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI REGIONALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE D'INTERESSE LOCALE O REGIONALE.

Art. 6.
Ammissibilità ai finanziamenti regionali

In conformità all'ordinamento regionale vigente ed alle previsioni del piano pluriennale di spesa, l'ammissibilità delle opere pubbliche d'interesse locale o regionale ai finanziamenti regionali è subordinata alla loro inclusione negli appositi programmi per settori d'intervento, previsti all'art. 2.

Art. 7.
Formulazione ed approvazione dei programmi di intervento

I programmi di intervento vengono formulati dall'assessorato regionale competente per settore d'intervento di intesa con l'assessorato regionale della pianificazione e del bilancio, l'assessorato regionale dei lavori pubblici e l'assessorato regionale delle finanze.

I programmi vengono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 8.
Classificazione delle opere sulla base di indici parametrici del costo

Gli enti trasmettono — per il tramite delle competenti direzioni provinciali dei lavori pubblici — i progetti di massima delle opere incluse negli appositi programmi, di cui al precedente articolo, all'assessore regionale ai lavori pubblici che provvede, entro trenta giorni, alla verifica della conformità dell'opera all'assetto territoriale, intendendosi per tale la rispondenza dell'opera progettata alle finalità che si intendono perseguire, nonchè alla classificazione delle opere stesse sulla base di appositi indici parametrici del costo delle opere, fissati periodicamente dall'amministrazione regionale per settore operativo d'intervento nel campo delle opere pubbliche.

Art. 9.
Concessione del finanziamento

La concessione del finanziamento è disposta dal dirigente preposto alla direzione regionale competente, per un importo pari a quello derivante dalla classificazione di cui all'articolo precedente, a seguito della presentazione da parte dell'ente della deliberazione, divenuta efficace, di adozione del progetto esecutivo dell'opera.

La deliberazione deve fra l'altro attestare espressamente la corrispondenza del progetto esecutivo al progetto di massima.

La mancata corrispondenza comporta la decadenza del contributo.

Art. 10.
Erogazione del finanziamento

L'erogazione del finanziamento concesso in conto capitale agli enti interessati ha luogo di norma:

fino alla misura del 50% dell'ammontare del contributo concesso, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall'impresa, vistato dal legale rappresentante dell'ente;

nella misura dell'ulteriore 45% dopo l'accertamento da parte dell'assessorato dei lavori pubblici — da effettuarsi entro quindici giorni dalla relativa richiesta — della conformità dei lavori al progetto esecutivo e dell'avvenuta esecuzione dei lavori stessi per un importo non inferiore al 60% dell'importo contrattuale, nonchè dell'avvenuto pagamento o deposito dell'indennità di esproprio ovvero dell'avvenuta acquisizione ad altro titolo delle aree necessarie;

nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, a seguito di regolare approvazione degli atti di collaudo da parte dell'ente beneficiario, nonchè di approvazione da parte dell'assessore regionale ai lavori pubblici di apposita relazione del collaudatore acclarante la regolarità dei rapporti tra l'amministrazione regionale e l'ente predetto.

Art. 11.
Accertamento dello stato d'avanzamento dei lavori

Anche nel caso in cui le opere fruiscano di contributo statale o regionale, l'accertamento dello stato d'avanzamento dei lavori è effettuato dallo stesso ente interessato, il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti. Tale adempimento, ove ricorra il caso, costituisce ordinativo diretto ad autorizzare le somministrazioni dei mutui.

Art. 12.
Fissazione ed aggiornamento degli indici parametrici

Gli indici parametrici di cui all'art. 8 saranno fissati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici.

Con le stesse modalità si provvederà tempestivamente al loro aggiornamento in relazione alle eventuali variazioni dei costi delle opere.

Art. 13.
Disposizione transitoria

Fino alla emanazione del decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente, l'importo del finanziamento da concedersi ai sensi dell'art. 9 è commisurato sulla spesa ammissibile desunta dal progetto esecutivo della opera regolarmente adottato, entro i limiti di spesa già ammessi in sede di approvazione dei programmi di intervento.

Capo IV

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' E OCCUPAZIONI TEMPORANEE E D'URGENZA

Art. 14.
Organi competenti

Fuori dei casi di cui all'art. 16 e salva la competenza della giunta regionale sancita dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, spetta al direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio emettere la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, nonchè esercitare tutte le attribuzioni spettanti alla Regione in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e d'urgenza relative ad opere non a carico dello Stato da eseguirsi nel territorio regionale, eccezion fatta per quanto previsto dal successivo art. 15.

Art. 15.
Occupazione temporanea e d'urgenza

Il provvedimento autorizzante l'occupazione temporanea e d'urgenza è notificato a cura dell'ente procedente, insieme con l'avviso di cui all'art. 3, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ai proprietari degli immobili interessati, ovvero, quando tale situazione giuridica non appaia sufficientemente acclarata, ai soggetti che comunque risultano tali secondo i dati catastali.

Per le opere di cui all'art. 3 della presente legge, spetta al sindaco del comune nel cui territorio le stesse devono essere eseguite, emanare i provvedimenti autorizzativi dell'accesso agli immobili sia per l'esecuzione di misure e rilievi, sia per la redazione degli stati di consistenza, nonchè i provvedimenti di nomina dei tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra.

La redazione degli stati di consistenza dovrà avvenire nelle forme e nei modi previsti dall'art. 3, secondo, terzo e quarto comma. della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 16.

Dichiarazione implicita di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei lavori

Riguardo alle opere pubbliche di competenza degli enti menzionati al precedente art. 3, primo comma, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita dalla data in cui diviene efficace ai sensi di legge la deliberazione di approvazione da parte degli enti stessi del progetto esecutivo, ove tale effetto non sia altrimenti previsto dalla vigente legislazione statale o regionale.

Per le opere pubbliche di competenza delle province, dei comuni o loro consorzi, l'esecutività della deliberazione di cui al comma precedente implica altresì la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori nei modi e nei tempi ivi indicati.

Il provvedimento di concessione di contributo regionale per l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse locale o regionale implica la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza dei lavori, ove tali effetti non si siano verificati ai sensi dei commi precedenti ovvero in forza di altre disposizioni di leggi statali o regionali.

Art. 17.

Termini per inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni

Il periodo utile per l'esecuzione dei lavori e delle espropriazioni è fissato in mesi dodici per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni ed in mesi ventiquattro per la loro ultimazione e decorre dalla data della dichiarazione di pubblica utilità e, per le ipotesi previste dal precedente art. 16, dalla data in cui divengono efficaci, ai sensi di legge, i provvedimenti ivi contemplati.

Eventuali proroghe dei termini d'inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni o termini diversi da quelli di cui al primo comma, sono concessi, solo per comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili:

a) da parte dell'organo cui compete emettere la dichiarazione espressa di pubblica utilità;

b) nell'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 16, dall'organo che esercita istituzionalmente il controllo sugli atti dell'ente interessato e dal presidente del comitato di controllo, quando trattasi di opere pubbliche degli enti elencati negli articoli 3 e 4 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

In ogni caso il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data in cui è divenuta efficace la delibera di approvazione del progetto esecutivo e, per l'avvio della procedura espropriativa, mediante il deposito degli atti di cui all'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ad un anno dalla data di emanazione di una eventuale autorizzazione all'occupazione temporale e d'urgenza.

I termini di cui ai commi precedenti valgono anche quando non ricorre la necessità di espropriazioni, ai fini della sola esecuzione dei lavori, se per le opere sia previsto un contributo statale o regionale.

Art. 18.

Unificazione delle procedure espropriative

Sono abrogati l'art. 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, e la legge regionale 4 settembre 1975, n. 64.

L'abrogazione di cui al comma precedente non trova effetto riguardo a quei procedimenti espropriativi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato eseguito il deposito degli atti ai sensi dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e le indennità offerte siano state formalmente accettate.

Art. 19.

Norma transitoria

Finchè non saranno emanate apposite norme in ordine alla riorganizzazione dell'assessorato regionale dei lavori pubblici, le attribuzioni che l'art. 14 della presente legge demanda al direttore provinciale dei lavori pubblici, sono esercitate in via transitoria dal direttore regionale dei lavori pubblici.

Capo V

OPERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE

Art. 20.

Progettazione, direzione e collaudo delle opere regionali

Le attribuzioni relative alla progettazione, alla direzione ed al collaudo delle opere da eseguirsi dalla Regione, non affidate espressamente ad altri assessorati od uffici regionali, sono esercitate dall'assessorato regionale dei lavori pubblici e vengono disciplinate dal presente capo V.

Art. 21.

Deliberazione delle opere ed approvazione dei progetti; sistema di esecuzione e procedimenti di formulazione dei contratti.

La giunta regionale delibera, in armonia con le previsioni finanziarie e prescrittive del piano pluriennale di spesa, programmi pluriennali o annuali per categorie di opere di competenza della Regione.

Alla giunta stessa compete, altresì, di determinare il sistema di esecuzione delle opere ed il procedimento di formazione di contratti occorrenti per l'attuazione delle opere medesime.

La giunta regionale può disporre, altresì, in deroga alle norme vigenti, limitatamente agli appalti e forniture di opere d'importo inferiore a lire 100 milioni, il ricorso alla trattativa privata, previo esperimento di gara ufficiosa.

L'approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta regionale ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

Qualora per l'esecuzione delle opere di competenza della Regione sia previsto il rilascio del nulla osta idraulico da parte del magistrato delle acque di Venezia, e siano decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta senza che lo stesso sia stato comunicato o senza che siano rappresentate esigenze istruttorie, trova applicazione quanto disposto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Art. 22.

Revisione dei prezzi contrattuali, riserve, transazioni e non applicazione di penalità contrattuali

E' riservata alla giunta regionale la competenza a deliberare sulle revisioni in aumento o in diminuzione dei prezzi e degli appalti, nonchè sulle domande o riserve dell'appaltatore, sulle transazioni e sulla non applicazione di penalità contrattuali.

Art. 23.

Opere urgenti di prevenzione e soccorso e opere in economia

Gli interventi per opere di prevenzione, quando sovrasti un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nonchè le opere di soccorso e le altre opere dipendenti dall'assessorato dei lavori pubblici comprese fra quelle menzionate nell'art. 66 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, sono decisi dall'assessore regionale ai lavori pubblici sulla base del verbale di sopralluogo che, fra l'altro, accerterà la sussistenza dei presupposti per l'intervento medesimo.

L'assessore riferisce alla giunta regionale sugli interventi eseguiti.

I progetti ovvero le perizie sommarie di spesa, relativi agli interventi di cui al primo comma, sono approvati dal direttore regionale ai lavori pubblici o da un direttore di servizio da lui designato in via generale. Agli stessi funzionari è altresì demandata la stipulazione dei contratti e l'impegno della spesa sull'apposito capitolo del bilancio regionale.

Per gli interventi per i quali sia prevista una spesa non superiore a 100 milioni le attribuzioni di cui al precedente comma sono esercitate dal direttore provinciale ai lavori pubblici territorialmente competente.

All'esecuzione delle opere i funzionari incaricati provvederanno nei modi indicati dagli articoli 67, 71 e 74 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, osservate, in quanto applicabili, per la contabilità dei lavori, le disposizioni di cui al capo IV, sezione III, di detto regio decreto.

La decisione di cui al precedente primo comma comporta la pubblica utilità dell'opera e l'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti ad approvazione e sono immediatamente eseguibili.

Art. 24.
Altre opere di prevenzione

Alle opere di prevenzione, fuori dell'ipotesi indicata nel primo comma dell'articolo precedente, si applicano le altre disposizioni contenute nel presente capo.

Capo VI
ORGANI REGIONALI E LORO COMPETENZE SPECIFICHE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

Art. 25.
Comitato tecnico regionale

Presso l'assessorato dei lavori pubblici è istituito il comitato tecnico regionale, organo di consulenza tecnica dell'amministrazione regionale nei settori delle opere pubbliche, dell'urbanistica e della difesa del suolo.

Il comitato dura in carica cinque anni.

Il comitato si articola su quattro sezioni competenti rispettivamente per le seguenti materie:

1) edilizia;

2) urbanistica;

3) idraulica, difesa del suolo e geologia;

4) viabilità ed infrastrutture di comunicazione e trasporto.

Le sezioni esprimono parere in via diretta sulle questioni che rientrano nelle attribuzioni del comitato.

Per l'esame di particolari problemi di rilievo interdisciplinare possono operare più sezioni congiuntamente.

Al comitato, a sezioni riunite, può essere, infine, deferito l'esame di questioni di particolare complessità, che investono la competenza di più sezioni e che richiedono, di conseguenza, un apporto conoscitivo interdisciplinare.

Il comitato a sezioni riunite è presieduto dall'assessorato ai lavori pubblici.

Il comitato adotta un regolamento dei lavori, il quale viene approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima.

Funge da segretario del comitato un funzionario dell'assessorato dei lavori pubblici.

Art. 26.
Composizione delle sezioni del comitato tecnico regionale

Ciascuna delle sezioni, in cui si articola il comitato, si compone dei seguenti membri nominati dalla giunta regionale:

tre esperti nelle materie di competenza, scelti tra nove nominativi proposti dagli ordini professionali interessati e precisamente:

a) dall'ordine degli ingegneri ed architetti per le sezioni prima e seconda;

b) dall'ordine degli ingegneri, degli agronomi e dei geologi per la sezione terza;

c) dall'ordine degli ingegneri e dei geologi per la sezione quarta;

un docente universitario di ruolo, esperto nella materia di competenza della sezione, scelto fra tre nominativi proposti uno ciascuno dai rettori delle Università degli studi di Trieste, di Udine e di Padova;

un esperto nelle materie di competenza, scelto fra tre nominativi proposti dai collegi professionali interessati, e precisamente:

a) dai collegi dei geometri e dei periti industriali per le sezioni prima, seconda e quarta;

b) dal collegio dei periti agrari per la sezione terza;

due funzionari regionali, designati dagli assessorati competenti e precisamente:

a) dall'assessorato dei lavori pubblici per la sezione prima;

b) dall'assessorato dei lavori pubblici e dall'assessorato della pianificazione e del bilancio per le sezioni seconda e quarta;

c) dall'assessorato dei lavori pubblici e dall'assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana per la sezione terza.

I componenti la sezione designano nel proprio seno un coordinatore dei lavori.

Ai lavori della sezione possono intervenire, di volta in volta, con voto consultivo, un funzionario dell'assessorato o ufficio regionale interessato alla questione sottoposta all'esame della sezione stessa, nonchè per la trattazione di speciali problemi, studiosi o tecnici particolarmente esperti.

Qualora gli ordini e i collegi professionali o le università degli studi richiesti di proporre i nominativi di rispettiva competenza non provvedano entro il termine di tre mesi, la giunta regionale procede direttamente alla scelta ed alla nomina dei componenti esperti delle sezioni.

Art. 27.
Attribuzioni del comitato tecnico regionale

Il comitato tecnico regionale esercita funzioni consultive, pronunciandosi con motivate relazioni tecniche, sulle questioni allo stesso sottoposte nelle materie di cui al terzo comma dello art. 25, con riferimento, in particolare, agli interventi di cui all'art. 5 ed alla fissazione degli indici parametrici di cui allo art. 12.

Relativamente alla materia urbanistica, il comitato tecnico regionale esprime parere sugli strumenti urbanistici di base adottati da comuni o consorzi urbanistici di comuni e consorzi comprensoriali; detto parere dovrà essere espresso entro sei mesi.

Il comitato esprime parere sui progetti di opere di cui all'art. 3 e loro varianti sostanziali.

Relativamente alle opere regionali disciplinate dal capo V della presente legge, il comitato tecnico regionale esprime parere sui progetti di massima ed esecutivi, sugli altri elaborati tecnici, nonchè sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che, riferita all'intera opera, ecceda l'importo di lire 500 milioni.

Relativamente alle opere d'interesse locale e regionale di pertinenza di privati o di enti diversi da quelli menzionati nell'art. 3, il comitato, quando debba concedersi un contributo statale o regionale, ed in ogni altro caso in cui l'amministrazione regionale debba pronunciarsi sulle opere medesime, esprime parere sui progetti e sugli altri elaborati tecnici, nonchè sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che, riferita all'intera opera, ecceda l'importo di lire 200 milioni.

Art. 28.
Attribuzioni particolari del direttore regionale dei lavori pubblici

Relativamente alle opere regionali disciplinate dal capo V, è demandato al direttore regionale dei lavori pubblici:

1) di autorizzare, nei casi e con gli effetti previsti dallo art. 16 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e dall'art. 30 del capitolato generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, la sospensione dei lavori;

2) di concedere le proroghe dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori;

3) di esprimere parere sul sistema di esecuzione delle opere di importo superiore a lire 500 milioni e sui procedimenti contrattuali da eseguirsi per l'attuazione di dette opere;

4) di esprimere parere sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti.

Art. 29.
Attribuzioni particolari dei direttori dei servizi tecnici dell'assessorato dei lavori pubblici

Relativamente alle opere regionali disciplinate dal capo V, il direttore del competente servizio tecnico dell'assessorato dei lavori pubblici esprime parere:

1) sui progetti di massima ed esecutivi, sugli altri elaborati tecnici, nonchè sulle loro variazioni sostanziali, se sia prevista una spesa che non ecceda l'importo di lire 500 milioni;

2) sul sistema di esecuzione delle opere d'importo non superiore a lire 500 milioni e sui procedimenti contrattuali da seguirsi per l'attuazione di dette opere;

3) sulle materie di cui all'art. 22;

4) sulla concessione di proroghe, superiori ai trenta giorni, dei termini contrattuali per l'esecuzione delle spese.

Il direttore del competente servizio tecnico dell'assessorato dei lavori pubblici esprime inoltre parere su qualsiasi argomento rientrante o connesso alla materia di competenza del servizio, qualora ne sia richiesto dall'assessorato o dal direttore regionale dei lavori pubblici.

Art. 30.
Attribuzioni del direttore provinciale dei lavori pubblici

Relativamente alle opere di privati o enti vari, contemplate nel quinto comma dell'art. 27, il direttore provinciale dei lavori pubblici esprime parere:

1) sui progetti e sugli elaborati tecnici quando essi prevedano una spesa non eccedente l'importo di lire 200 milioni, anche se trattisi di singoli progetti stralcio di progetti generali di importo superiore, purchè quest'ultimo abbia già ottenuto il positivo parere del comitato;

2) su qualunque mutazione che si traduca in variazioni sostanziali o di previsione di spesa ai progetti ed agli altri elaborati tecnici, quando non comporti un aumento della spesa al di sopra del limite di lire 200 milioni, ovvero che consistano nel solo aumento della previsione di spesa, anche oltre il predetto limite, purchè sia mantenuta l'identità delle previsioni tecniche del progetto o dell'elaborato, nonchè sulle mutazioni che comportino riduzione della spesa al di sotto del limite di lire 500 milioni.

Il parere dovrà essere reso entro trenta giorni dalla richiesta.

Salvo quanto previsto dalla presente legge riguardo alle opere pubbliche regionali, le funzioni già di competenza dello ingegnere capo del genio civile, trasferite alla Regione dalle norme di attuazione dello statuto e non attribuite ad altri uffici regionali, sono esercitate dal direttore provinciale dei lavori pubblici.

Salvo quanto disposto al successivo art. 32, lettera *a*), tutte le attribuzioni amministrative in materia di acque pubbliche ed impianti elettrici, già di competenza di organi dello Stato e trasferite alla Regione con le norme di attuazione dello statuto regionale, sono esercitate in via esclusiva dal direttore provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.

I provvedimenti del direttore provinciale dei lavori pubblici assorbono le attribuzioni consultive eventualmente previste dall'ordinamento vigente in materia.

Spetta al direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente esprimere in forma preventiva e vincolante, sentito il medico provinciale, il proprio parere ed accertare l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 24 della legge 22 marzo 1971, n. 366, sulle deliberazioni degli enti locali relative a nuovi impianti per i servizi di nettezza urbana e per gli stabilimenti di cernita e di utilizzazione, sia industriale che agricola, dei rifiuti.

Art. 31.
Direzioni provinciali dei lavori pubblici

Sono uffici periferici dell'assessorato dei lavori pubblici le direzioni provinciali dei lavori pubblici di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

Le direzioni provinciali esercitano le loro attribuzioni rispettivamente nell'ambito delle province di Gorizia, di Pordenone, di Trieste e di Udine.

Art. 32.
Attribuzioni delle direzioni provinciali dei lavori pubblici

Le direzioni provinciali dei lavori pubblici, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza:

a) esercitano, salvo quanto previsto dalla presente legge riguardo alle opere pubbliche regionali, le funzioni già di competenza degli uffici del genio civile, trasferite alla Regione dalle norme di attuazione dello statuto e non attribuite ad altri uffici regionali;

b) provvedono all'istruttoria degli affari da sottoporre allo esame del proprio direttore provinciale;

c) esplicano funzioni di giudizio tecnico di congruità su forniture, trasporti, appalti, acquisti, alienazioni, affitti e affari consimili nei quali la Regione sia competente ad intervenire nell'esercizio delle sue attribuzioni di controllo;

d) trattano ogni altro affare che sia ad esse attribuito da disposizioni legislative o regolamentari.

Capo VII
COLLAUDI DI OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO

Art. 33.
Elenco regionale dei collaudatori

E' istituito presso l'assessorato dei lavori pubblici l'elenco regionale dei collaudatori.

Nell'elenco possono essere iscritti, a domanda, distinti per specialità:

a) ingegneri, architetti, geologi, agronomi e dottori forestali, che, essendo liberi professionisti oppure dipendenti di enti pubblici o privati, ovvero professori od assistenti universitari di ruolo, da almeno dieci anni siano ininterrottamente iscritti ai rispettivi albi professionali;

b) geometri, periti industriali e agrari che abbiano prestato servizio per almeno dieci anni nelle carriere del personale tecnico dell'amministrazione dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche se si trovino in posizione di quiescenza;

c) geometri, periti industriali e agrari che, essendo liberi professionisti o dipendenti di enti privati, da almeno dieci anni siano ininterrottamente iscritti nel rispettivo albo professionale.

Art. 34.
Specializzazione degli elenchi

In relazione alle attività professionali svolte, tutti i tecnici interessati possono chiedere di essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente per non più di tre delle specializzazioni appresso indicate. L'iscrizione nell'apposita sezione dello elenco, per quanto attiene i tecnici diplomati, si intende richiesta e concessa nei limiti delle specifiche competenze professionali determinate dalle leggi dello Stato e per le specializzazioni con detti limiti compatibili.

Le specializzazioni contemplate nell'elenco sono le seguenti:

1) opere edili;

2) impianti tecnologici;

3) opere stradali e ferroviarie;

4) opere igieniche;

5) opere idrauliche e di bonifica;

6) opere di sistemazione forestale;

7) opere di sistemazione agraria;

8) lavori geologici ed idrogeologici e opere di difesa del suolo;

9) rilievi, operazioni topografiche, restituzione, disegno ed elaborazioni cartografiche in genere.

Art. 35.
Commissione regionale per la formazione e la tenuta dell'elenco

Per la formazione e la tenuta dell'elenco regionale dei collaudatori, è istituita presso l'assessorato dei lavori pubblici una commissione composta:

1) dal direttore regionale dei lavori pubblici, in qualità di presidente;

2) da un dirigente preposto ad un servizio tecnico dello assessorato dei lavori pubblici, designato dell'assessore;

3) da un dirigente preposto ad un servizio tecnico dello assessorato dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana, designato dall'assessore;

4) da un tecnico laureato congiuntamente designato dagli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti della regione;

5) da un tecnico diplomato congiuntamente designato dai collegi professionali dei geometri, dei periti industriali e agrari della regione;

6) da un funzionario dell'assessorato dei lavori pubblici con mansioni di segretario.

Art. 36.
Scelta e nomina dei collaudatori
Conferimento di altri incarichi

La scelta del collaudatore, relativamente ad opere pubbliche o di pubblica utilità, poste in essere sia da enti pubblici che da altri soggetti, deve essere fatta fra i professionisti iscritti nell'elenco regionale di cui al precedente art. 33, tenendo conto dei limiti di competenza professionale.

Quando per le opere di cui al precedente comma sia stato concesso un contributo o concorso finanziario, statale o regionale, alla nomina del collaudatore provvede l'assessore regionale ai lavori pubblici.

Per le opere pubbliche regionali, di cui al capo V, la nomina del collaudatore spetta all'assessore regionale ai lavori pubblici.

Nei limiti delle competenze professionali determinate dalle vigenti leggi, a tecnici diplomati non dipendenti da pubbliche amministrazioni ed iscritti nell'elenco di cui al presente capo, possono essere affidati dai competenti organi regionali incarichi di rilievi e perizie, di stima e compilazione di stati di consistenza, da effettuare ai fini espropriativi e di occupazioni temporanee.

Il collaudo non può essere affidato a coloro che hanno direttamente esercitato sui lavori un'attività di controllo e di vigilanza. Non possono altresì essere incaricati quei tecnici che siano comunque intervenuti nella progettazione, direzione od esecuzione dell'opera.

Art. 37.

Sanzioni ed obbligo delle segnalazioni

La commissione può ammonire, sospendere o cancellare motivatamente dall'elenco chi abbia mostrato imperizia o negligenza, inosservanza di disposizioni legislative o regolamentari, o, comunque, abbia dato luogo a rilievi nell'espletamento di precedenti incarichi, ovvero che, senza giustificato motivo, non abbia assolto il compito affidato entro il termine assegnatogli.

I funzionari, gli uffici e gli organi delle pubbliche amministrazioni venuti a conoscenza, nell'esercizio delle rispettive funzioni, di elementi di giudizio che possono configurare causa di applicazione delle sanzioni ai sensi del precedente comma devono segnalarli alla commissione per la formazione e tenuta degli elenchi regionali.

Art. 38.

Disposizione transitoria

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti nell'elenco regionale dei collaudatori, sono iscritti d'ufficio nell'elenco regionale dei collaudatori di cui alla presente legge, purchè provvedano, nel caso in cui siano ancora iscritti al rispettivo albo professionale, alla relativa iscrizione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini dell'iscrizione d'ufficio di cui al comma precedente, la iscrizione all'albo professionale non è richiesta per i tecnici di cui al secondo comma, lettera *b*), dell'art. 33.

Capo VIII

DISPOSIZIONI URBANISTICHE

Art. 39.

Esclusione dell'autorizzazione preventiva

Le varianti agli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali vigenti od adottati non sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione regionale.

Art. 40.

Varianti non soggette ad approvazione

Fino all'attuazione della pianificazione a livello comprensoriale nel territorio regionale, non sono soggette all'approvazione di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116, le varianti agli strumenti urbanistici vigenti che comportino rispetto agli stessi:

a) un aumento della dotazione delle aree destinate a servizi pubblici;

b) una riduzione delle aree e dei volumi complessivamente destinati alla residenza;

c) un adeguamento a normative statali e regionali.

Art. 41.

Osservazioni alle varianti

Alle varianti di cui all'articolo precedente, una volta adottate, si applica la procedura di cui alle vigenti leggi urbanistiche.

Il consiglio comunale può altresì, in sede di esame delle osservazioni eventualmente pervenute, introdurre le modifiche ritenute opportune, senza procedere ad ulteriore pubblicazione.

La deliberazione con cui il consiglio comunale si pronuncia sulle osservazioni, ovvero prende obbligatoriamente atto della loro mancata presentazione, consegue i medesimi effetti derivanti dall'atto di approvazione di cui all'articolo precedente.

Art. 42.

Piani di lottizzazione non soggetti a nulla osta regionale

Il nulla osta contemplato al secondo comma dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni è dovuto solamente nei casi in cui il piano di lottizzazione preveda:

a) insediamenti abitativi di dimensione superiore a 30.000 mq ovvero a 30.000 mc;

b) interventi nei centri storici, in assenza di un piano particolareggiato di esecuzione debitamente approvato;

c) insediamenti produttivi aventi rilevanza sovracomunale e comunque una superficie superiore ai 30.000 mq;

d) insediamenti di carattere direzionale.

La deliberazione con cui il consiglio comunale approva il piano di lottizzazione è soggetta al solo controllo di legittimità di cui all'art. 21 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

Capo IX

NORME FINALI DI COORDINAMENTO

Art. 43.

Aggiornamento limiti di spesa

Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima assunta su proposta dello assessore ai lavori pubblici, possono venir aggiornati, in dipendenza delle variazioni dell'indice del costo della vita secondo le rilevazioni dell'ISTAT, gli importi considerati come limiti di competenza degli organi tecnici indicati dalla presente legge.

Art. 44.

Abrogazione di norme precedenti

Sono abrogate le seguenti norme regionali:

gli articoli 3 e 4 della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12;

gli articoli da 1 a 17-*ter*, da 38 a 40, da 42 a 44, l'art. 49, gli articoli da 55 a 64-*quater* della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, modificata e integrata dalla legge regionale 14 agosto 1969, n. 29;

gli articoli 19 e 20 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29;

la legge regionale 6 maggio 1971, n. 17;

l'art. 17 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39;

l'art. 5 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 49.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 13 aprile 1978

COMELLI

(4152)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781630)